



## CITTA' DI BARLETTA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 110  
del 20/12/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE  
ALIQUOTE ANNO 2024

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 14.12, nella sala consiliare posta al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, convocato con inviti scritti recapitati a termini di legge, si è riunito in seduta Ordinaria pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

		Presenti			Presenti
01. CANNITO Cosimo	Sindaco	P	18. MAFFIONE Michele	Consigliere	A
02. CARACCILO Filippo	Consigliere	A	19. MELE Stella	Consigliere	P
03. CASCELLA Rosa	Consigliere	P	20. MEMEO Riccardo	Consigliere	P
04. DIPAOLO Rosalia	Consigliere	P	21. SPINAZZOLA Adelaide	Consigliere	P
05. PAOLILLO Giuseppe	Consigliere	P	22. CEFOLA Gennaro	Consigliere	P
06. LANOTTE Marcello	Presidente	P	23. ANTONUCCI Luigi	Consigliere	P
07. COMITANGELO Antonio	Consigliere	P	Rosario		
08. PICCOLO Raffaella	Consigliere	P	24. TUPPUTI Rosa	Consigliere	P
09. GORGOGNONE Gianluca	Consigliere	P	25. DIVICCARO Michela	Consigliere	P
10. DIBENEDETTO Giuseppe	Consigliere	P	26. DIMONTE Luigi	Consigliere	P
11. CETO Giovanni	Consigliere	A	27. CALABRESE Gennaro	Consigliere	P
12. CARDONE Vittorio	Consigliere	P	28. DILEO Rocco	Consigliere	P
13. RANA Mattia Letizia Antonietta	Consigliere	P	29. BASILE Ruggiero Flavio	Consigliere	P
14. TUPPUTI Vito	Consigliere	P	30. FIORELLA Ruggiero	Consigliere	P
15. TRIMIGNO Michele	Consigliere	A	31. GRIMALDI Ruggiero	Consigliere	P
16. MELE Patrizia	Consigliere	P	32. SCOMMEGNA Santa	Consigliere	P
17. DAMATO Antonio Angelo	Consigliere	A	33. DORONZO Carmine	Consigliere	P

Presenti n. 28

Assenti n. 5

Partecipa il Segretario Carlucci Domenico.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente LANOTTE Marcello dichiara la seduta aperta.

Assessori presenti: Dileo Giuseppe, Cilli Oronzo, Degennaro Marcello Fabio Massimo, Ricatti Lucia, Mirabello Rosaria, Scommegna Anna Maria, Campese Davide, Scazzari Valentina, D'Alba Giuseppe Cosimo Damiano.

Seguono discussione ed interventi così come da resocontazione che verrà depositata agli atti dell'Ufficio

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 5.12.2023 avente ad oggetto la proposta di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2024 allegata alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*;

**Richiamati** i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D.lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Richiamata** la Sentenza della Corte Costituzionale 209, depositata il 13 ottobre 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del decreto- legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n.215, definendo, pertanto, *l'abitazione principale come immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio e urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente*, riconoscendo l'esenzione dell'abitazione principale per i coniugi che abbiano residenza ed effettiva dimora in abitazioni distinte sia

all'interno dello stesso Comune che in località diverse;

**Rilevato**, nel dettaglio, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c) della L. n. 160/2019, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione;

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Richiamata**, altresì, la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione d'imposta al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla L. n. 431/1998:

- a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;
- b) contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2-3;
- c) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1;

**Considerato** che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**Considerato**, altresì, che è prevista la riduzione al 50 per cento anche ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà”*;

**Richiamato** l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli non posseduti e non condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento

- delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
  - ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

**Considerato** l'art. 1, commi 81 e 82, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato il comma 759 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, introducendo ulteriori casi di esenzione dall'imposta municipale propria, aggiungendo la seguente lettera: *"g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione"*;

**Richiamato**, altresì, l'art. 1, commi 639-640-641, della Legge 29 dicembre 2022, n.197, che prevede l'esenzione dalle imposte relative agli immobili dell'Accademia Nazionale dei Lincei, anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa;

**Dato atto** che in data 6 agosto 2020 tra il Comune di Barletta e la Prefettura di Barletta-Andria-Trani è stato sottoscritto il *"Patto per la sicurezza urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata"* e che con Delibera di Giunta n. 28 del 22 febbraio 2023, il suddetto Protocollo è stato rinnovato;

**Tenuto conto** che il su citato Protocollo di intesa sulla sicurezza urbana è stato sottoscritto tra il Comune di Barletta e la Prefettura BAT in data 16 ottobre 2023 (Allegato in modalità no-web); il Protocollo prevede quanto segue:

- l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito, con modificazioni, con Legge n. 48 del

18 aprile 2017, secondo cui *“In coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano”*;

- l'art. 7, comma 1, del medesimo D.L. n. 14/2017 secondo cui *“Nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 3 e dei patti di cui all'articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati, ferma restando la finalità pubblica dell'intervento”*;
- l'art. 7, comma 1-bis, del D.L. n. 14/2017 in base al quale *“1-bis. Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente”*;

**Richiamando** l'art. 2 del suddetto Patto, rubricato *“Misure di detrazione da parte del Comune in favore di privati ed associazioni perché impiantino sistemi di video sorveglianza collegati alle centrali operative delle Forze di Polizia”*, in base al quale il Comune di Barletta si impegna ad introdurre agevolazioni IMU in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati dotati di sistemi di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di segnali di allarme alle Forze di Polizia per i segnali antirapina e l'invio del conclamato allarme derivante dagli impianti di allarme, per mezzo degli istituti di video sorveglianza convenzionati. Sempre in base al citato art. 2 i progetti dovranno essere inoltrati alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani e dovranno rispettare ed applicare le specifiche tecniche contenute nei Disciplinari approvati dal Ministero dell'Interno, ai fini della previsione del collegamento diretto alle sale/centrali operative delle Forze di Polizia, previa approvazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e valutazione della fattibilità e preliminare valutazione degli organi tecnici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ferma restando la possibilità di inoltrare l'allarme anche attraverso la sala controllo dell'istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'art. 134 del Tulp;

**Tenuto conto**, che, come già previsto nel 2022 e nel 2023, anche per il 2024, in base a tale protocollo, si conferma la seguente forma di agevolazione: *Detrazione IMU a favore dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1-bis, del D.L. n. 14/2017 applicando le rispettive aliquote IMU sul 50% della base imponibile degli immobili sui quali sono installati sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 2 del suddetto patto per la sicurezza,*

*precisando quanto segue:*

- a. i progetti relativi ai sistemi di videosorveglianza devono essere conformi a quanto disposto dal suddetto “Patto per la sicurezza urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata”;*
- b. i beneficiari della detrazione sono i proprietari degli immobili sui quali sono installati gli impianti;*
- c. le detrazioni sono applicabili per i sistemi di videosorveglianza installati e funzionanti a partire dal 1° gennaio 2022;*
- d. nel caso di progetti presentati da amministratori di condominio, le detrazioni spetteranno ai singoli condomini sulla base della ripartizione delle proprietà. Le detrazioni possono essere applicate anche nel caso in cui esistano beni comuni censibili, in tal caso le detrazioni spetteranno al condominio;*
- e. nel caso di progetti presentati da imprese, anche individuali, le detrazioni spettano solo se tali imprese sono dotate di almeno dieci impianti;*
- f. per il primo anno di esercizio il progetto deve essere approvato, realizzato ed entrato regolarmente in funzione e, pertanto, la detrazione spetta proporzionalmente ai mesi dell'anno di effettivo funzionamento; a tal fine per il mese durante il quale il funzionamento si è protratto per più della metà dei giorni, la detrazione è computata per l'intero mese;*
- g. per vedersi riconosciuta la detrazione, il beneficiario deve presentare ogni anno la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, a pena di decadenza dal beneficio, anche in caso di variazioni (dismissione dell'impianto, revoca del progetto in convenzione, ecc.), che comportano il venir meno della detrazione stessa.*

**Considerato** che con Decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017, nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, era stata prevista e disciplinata la possibilità di istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) all'interno delle quali le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviavano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES avrebbero beneficiato di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative;

**Richiamato**, altresì, il DPCM del 3 settembre 2019, il quale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del sopra citato D.L. n. 91/2017, istituiva la ZES Adriatica Interregionale nelle regioni Puglia e Molise, con durata fissata in 7 anni;

**Tenuto conto** del D.L. n. 124 del 19 settembre 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 13 novembre 2023, che, con gli articoli da 9 a 17, a far data dal 1° gennaio 2024, istituisce la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, rinviando a successivi provvedimenti l'organizzazione e il funzionamento della stessa;

**Considerato** che, nelle more dei decreti attuativi, sarà monitorata l'evoluzione normativa della nuova ZES unica e degli eventuali strumenti potenzialmente attivabili anche dagli enti locali, con particolare riferimento alle politiche fiscali e di concessioni urbanistiche, fermo restando il principio degli equilibri di bilanci;

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente



con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

**Considerato** che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, sono state individuate le fattispecie impositive in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Tenuto conto** che in base all'art. 3 comma 2 del suddetto Decreto MEF del 7 luglio 2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

**Considerato** che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

**Tenuto conto**, che, ai sensi dell'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 29 settembre 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 170 del 27 novembre 2023, *"In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025"*;

**Considerate** le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, così come rilevato in fase di predisposizione del Bilancio di previsione 2024/2026, secondo cui si rende necessario, ai fini degli equilibri di bilancio, intervenire sulle aliquote IMU e che sulla base delle richieste e indicazioni fornite nel corso di riunioni politiche - nonché per effetto di incrementi di spese e/o riduzioni di entrate -, durante le quali sono state presentate le diverse simulazioni tecniche, si è chiesto a quest'Ufficio di predisporre una manovra fiscale prevedendo un incremento dal 9,6 per mille al 10,6 per mille dell'aliquota applicata agli immobili appartenenti alla categoria catastale "gruppo A" (valore stimato delle maggiori entrate pari a circa 1,5 milioni di euro);

**Atteso** che il gettito IMU previsto sul Bilancio di previsione 2024/2026, per l'annualità 2024, è stato

quantificato secondo il risultato delle simulazioni effettuate con l'applicativo disponibile sul portale del Federalismo Fiscale (allegati in modalità no web), tenuto conto della quota dell'IMU che alimenta il Fondo di Solidarietà Comunale (pari a poco più di 4,4 milioni di euro);

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), sintetizzate, per Categorie, nel prospetto che segue:

Categoria	Aliquota
Abitazione principale A1, A8, A9	6 per mille
Abitazioni A4 – IACP	5 per mille
Aree edificabili	9,6 per mille
Gruppo A	10,6 per mille
Gruppo B	9,6 per mille
Gruppo C	9,6 per mille
Gruppo D	1 per mille

e fatte salve le diverse fattispecie riportate nel successivo schema sotto riportato, con anche l'indicazione delle agevolazioni;

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

**Rilevato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

**Richiamato** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale";

**Visto** l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Ritenuto**, per quanto sopra riportato, di approvare ulteriori agevolazioni e, pertanto, di approvare le

aliquote del tributo come segue:

	Tipologia	Aliquota
1	Aliquota comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) applicata sul 50% della base imponibile <i>l'imposta è ridotta al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori</i>	10,6 per mille
2	Aliquota comodato gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado ed ai parenti in linea collaterale fino al terzo grado applicata sul 50% della base imponibile <i>l'imposta è ridotta al 50% per le unità immobiliari di categoria catastale da A/2 ad A/7 (fatta eccezione dunque per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta fino al secondo grado ed ai parenti in linea collaterale fino al terzo grado.</i> <i>L'agevolazione spetta limitatamente ad una sola unità immobiliare purché si verificchino contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:</i> - il comodatario utilizzi l'unità immobiliare come abitazione principale; - il contratto sia registrato; - il comodante provveda alla presentazione della dichiarazione IMU entro il 30.06 dell'anno successivo a pena di decadenza dal beneficio; - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;	10,6 per mille
3	Aliquota per i casi di comodato gratuito diversi dai precedenti <i>per le unità immobiliari ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali da A2 ad A7 (esclusi A1 – A8 – A9) e relative pertinenze rientranti nelle categorie catastali C2 – C6 – C7 (massimo una per tipologia) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di I° grado o collaterale di II° grado solo nel caso di scambio ed a condizione che il comodatario vi abbia stabilito la residenza anagrafica e non abbiano, questi e/o il coniuge, o altro componente il nucleo familiare, la proprietà di abitazioni esistenti sul territorio comunale, ovvero non siano titolari sulle stesse di diritti reali di godimento in una misura superiore al 49% ancorché ne sia impedita a qualsiasi titolo la disponibilità d'uso</i>	9,6 per mille
4	Aliquota immobili locati a canone concordato con riduzione dell'imposta al 75%	10,6 per mille
5	Aliquota per gli immobili rientranti nel gruppo catastale "D" (tranne D10)	8,6 per mille di cui il 7,6 per mille di competenza Statale
6	Aliquota per i terreni agricoli non posseduti e non condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali	8,6 per mille
7	Aliquota per l'abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze <i>dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare rientrante nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</i>	6 per mille
8	Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) con detrazione di € 200,00	5 per mille
9	Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille
10	Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita (beni merce)	0 per mille

**Visto** il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28 aprile 2023;

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Dirigente della II Area, Settore Programmazione Economica e Finanziaria, Dott. Michelangelo Nigro sulla base dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Tributi;

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Dirigente della II Area, Dott. Michelangelo Nigro;

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

**Visto** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;

**Visto** lo Statuto Comunale.

I Consiglieri Comunali Cascella Rosa, Dimonte Luigi, Dipaola Rosalia, Scommegna Santa, Spinazzola Adelaide, Lanotte Marcello, Piccolo Raffella non partecipano alla votazione sul presente punto all'ordine del giorno.

Prima della votazione sul punto esce il Consigliere Comunale Paolillo Giuseppe

Si procede quindi alla votazione del provvedimento, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti sotto riportati

Consiglieri presenti: 20

Consiglieri assenti: 13 (Caracciolo Filippo, Ceto Giovanni, Damato Antonio Angelo, Maffione Michele, Paolillo Giuseppe, Trimigno Michele, Cascella Rosa, Dimonte Luigi, Dipaola Rosalia, Scommegna Santa, Spinazzola Adelaide, Lanotte Marcello, Piccolo Raffaella)

Voti favorevoli: 17

Voti contrari: 2 (Doronzio Carmine, Diviccaro Michela)

Astenuti: 1 (Tupputi Rosa)

**La proposta è approvata**

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse e l'allegato sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote e le agevolazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024 (Allegato n. 1), che risultano modulate come segue:

<b>Categoria</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale A1, A8, A9	6 per mille
Abitazioni A4 – IACP	5 per mille

Aree edificabili	9,6 per mille
Gruppo A	10,6 per mille
Gruppo B	9,6 per mille
Gruppo C	9,6 per mille
Gruppo D	1 per mille

	Tipologia	Aliquota
1	Aliquota comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) applicata sul 50% della base imponibile <i>l'imposta è ridotta al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori</i>	10,6 per mille
2	Aliquota comodato gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado ed ai parenti in linea collaterale fino al terzo grado applicata sul 50% della base imponibile <i>l'imposta è ridotta al 50% per le unità immobiliari di categoria catastale da A/2 ad A/7 (fatta eccezione dunque per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta fino al secondo grado ed ai parenti in linea collaterale fino al terzo grado.</i> <i>L'agevolazione spetta limitatamente ad una sola unità immobiliare purché si verifichino contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:</i> - il comodatario utilizzi l'unità immobiliare come abitazione principale; - il contratto sia registrato; - il comodante provveda alla presentazione della dichiarazione IMU entro il 30.06 dell'anno successivo a pena di decadenza dal beneficio; - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;	10,6 per mille
3	Aliquota per i casi di comodato gratuito diversi dai precedenti <i>per le unità immobiliari ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali da A2 ad A7 (esclusi A1 – A8 – A9) e relative pertinenze rientranti nelle categorie catastali C2 – C6 – C7 (massimo una per tipologia) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di I° grado o collaterale di II° grado solo nel caso di scambio ed a condizione che il comodatario vi abbia stabilito la residenza anagrafica e non abbiano, questi e/o il coniuge, o altro componente il nucleo familiare, la proprietà di abitazioni esistenti sul territorio comunale, ovvero non siano titolari sulle stesse di diritti reali di godimento in una misura superiore al 49% ancorché ne sia impedita a qualsiasi titolo la disponibilità d'uso</i>	9,6 per mille
4	Aliquota immobili locati a canone concordato con riduzione dell'imposta al 75%	10,6 per mille
5	Aliquota per gli immobili rientranti nel gruppo catastale "D" (tranne D10)	8,6 per mille di cui il 7,6 per mille di competenza Statale
6	Aliquota per i terreni agricoli non posseduti e non condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali	8,6 per mille
7	Aliquota per l'abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze <i>dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare rientrante nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</i>	6 per mille
8	Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) con detrazione di € 200,00	5 per mille
9	Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille
10	Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita (beni merce)	0 per mille

3. Di approvare sull'IMU quota Comune, una detrazione calcolata applicando le rispettive aliquote IMU sul 50% della base imponibile per gli immobili sui quali sono installati impianti di videosorveglianza, ai sensi ed in base a quanto previsto dagli art. 5 e art. 7, comma 1 e comma 1-bis, del D.L. n. 14/2017 e dall'art. 2 del "Patto per la sicurezza urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata", sottoscritto tra il Comune di Barletta e la Prefettura di Barletta-Andria-Trani in data 16 ottobre 2023, alle condizioni ivi indicate;
4. Di dare atto che le suddette aliquote e agevolazioni avranno efficacia dal 1° gennaio 2024;
5. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale, per quanto di propria competenza, e con particolare riferimento al monitoraggio dei progetti realizzati in base al suddetto *"Patto per la sicurezza urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata"*;
7. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente.

#### **Successivamente**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

I Consiglieri Comunali Cascella Rosa, Dimonte Luigi, Dipaola Rosalia, Doronzo Carmine, Diviccaro Michela, Scommegna Santa, Spinazzola Adelaide, Comitangelo Antonio, Piccolo Raffella non partecipano alla votazione sulla immediata eseguibilità, ex art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

ravvisata la necessità di attribuire al presente atto l'immediata eseguibilità ex art. 134 del D.Lvo 267/2000 procede alla votazione, attraverso il sistema multimediale integrato, dando lettura degli esiti

Consiglieri presenti: 18

Consiglieri assenti: 15 (Caracciolo Filippo, Ceto Giovanni, Damato Antonio Angelo, Maffione Michele, Paolillo Giuseppe, Trimigno Michele, Cascella Rosa, Dimonte Luigi, Dipaola Rosalia, Doronzo Carmine, Diviccaro Michela, Scommegna Santa, Spinazzola Adelaide, Comitangelo Antonio, Piccolo Raffella)

Voti favorevoli: 17

Voti contrari: ===

Astenuti: 1 (Tupputi Rosa)

**L'immediata eseguibilità è approvata**

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co. 4°, del D. Lgs. 267/2000.





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 137**

Ufficio Proponente: **Servizio tributi**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/12/2023

Il Responsabile di Settore  
Nigro Michelangelo

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario  
Nigro Michelangelo



IL PRESIDENTE  
LANOTTE Marcello

IL SEGRETARIO GENERALE  
Carlucci Domenico  
(firmato digitalmente)

---

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

carlucci domenico in data 29/12/2023

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune oggi 29/12/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

*Addì 29/12/2023*

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

**Deluca Giuseppe Michele**